

Parte generale

La riforma della legislazione sulle agevolazioni alle attività commerciali è ispirata alle seguenti idee guida.

Innanzitutto l'elaborazione di un testo incardinato sui principi, la cui attuazione è demandata a successivi provvedimenti della Giunta Regionale. Questa scelta comporta il superamento del modello classico di legge di finanziamento contraddistinto da una disciplina molto rigida e dettagliata. Il cambiamento scaturisce dalla constatazione che gli strumenti così congegnati sono sottoposti ad una rapida usura. Infatti i continui mutamenti che si registrano nell'economia non sono facilmente governabili mediante la descritta struttura giuridica. Il ricorso a frequenti modifiche, volte a conservare un significato utile alla normativa originaria, ha prodotto, spesso, un appesantimento burocratico senza, peraltro, destare un'apprezzabile ripresa di attenzione da parte dei potenziali fruitori.

Il moderno sistema si prefigge di assicurare una presenza puntuale ed incisiva delle Istituzioni attraverso l'ampliamento degli spazi di intervento dell'autorità amministrativa. Un ulteriore ma non secondario intendimento dell'opera rinnovatrice è rappresentato dalla volontà di calibrare meglio il rapporto tra le aspettative generate nei cittadini imprenditori dalle leggi di incentivazione e la possibilità dell'Amministrazione di soddisfarle. Alle attese dei consociati si cerca di dare una risposta realistica, misurata sull'effettiva consistenza delle risorse di volta in volta disponibili. In tale chiave va letta l'attribuzione alle deliberazioni della Giunta Regionale e non alla legge della competenza a stabilire le soglie minime e massime dei contributi concedibili. Il perseguimento degli scopi indicati postula, lo si è visto, un allargamento dei confini della potestà amministrativa che, nella fattispecie, ha nell'organo di governo dell'Ente il luogo privilegiato di esercizio.

Ciò implica, invero, l'insorgenza della delicata questione concernente l'osservanza del principio di legalità. Il principio di legalità esige che l'attività della P.A. sia preordinata dalla legge almeno nelle linee essenziali. Per coniugare tra loro le finalità enunciate ed il rispetto del principio in parola è necessario utilizzare nella redazione delle proposizioni una terminologia che, da un lato, eviti un'impostazione minuziosa ed omnicomprensiva e, dall'altro, definisca però in maniera adeguata le incombenze poste a carico della Giunta Regionale ed i limiti alle sue prerogative nel farvi fronte. In termini semplici si tratta di raggiungere nella composizione letterale dell'articolato il giusto equilibrio tra sintesi ed approfondimento.

La seconda idea guida porta alla concentrazione in un solo ambito di gran parte delle disposizioni relative ai supporti economici alle imprese. L'orientamento adottato soddisfa esigenze di ordine e di facilitazione nella consultazione. Sotto il profilo della motivazione questo è il principale contatto con i testi unici, sebbene, ai fini di una completa identificazione, manchi, come si è implicitamente anticipato nelle righe precedenti, un importante presupposto: la confluenza in un singolo atto di tutte le norme, sia primarie che secondarie, attinenti la materia delle sovvenzioni al commercio.

Poi, il capitolo dell'innovazione dei contenuti. L'evoluzione del mercato ha creato scenari e problematiche in passato assenti. Il potere pubblico, pertanto, è tenuto a varare un radicale aggiornamento coinvolgente tanto i temi già oggetto di regolazione quanto quelli fino ad oggi esclusi perché soltanto di recente emersi al livello di interesse settoriale.

La ricognizione sui diversi argomenti sarà effettuata durante la disamina degli specifici Titoli nei quali è suddiviso il documento. Al momento si accennerà brevemente ad alcuni punti. Costituisce certamente una novità assoluta la Sezione II del Titolo IV ("sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati"): il beneficio viene esteso a coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche mentre prima era circoscritto agli operatori in sede fissa (v. L.R. 28 marzo 1998 n. 14 e successiva modifica con L.R. 2 gennaio 2003 n. 2).

Anche in merito alle agevolazioni per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali (Titolo VII), nella sostanza, sembra lecito parlare di novità, se non proprio assoluta quantomeno di vasta portata. La differenza, più teorica che pratica, rispetto alla Sezione II del Titolo IV, appena vista, riguarda l'esistenza di una legge regionale (L.R. 20 aprile 1995 n. 29) di promozione di piccole imprese, tuttavia ad impronta quasi generalista, essendo aperta, oltre che al commercio, ai comparti dell'industria e dell'artigianato e, comunque inattiva.

Un aspetto rilevante è dato dall'istituzionalizzazione del ruolo di FILSE S.p.A. come gestore delle provvidenze; l'esperienza maturata nel campo sempre più complesso della gestione degli

strumenti finanziari unita al programma di farne una società a totale capitale pubblico costituiscono le cause dell'indirizzo assunto.

La via intrapresa offrirà una notevole opportunità alla Regione giacché le professionalità interne, affrancate dai suddetti oneri, potranno essere impegnate con maggior continuità e profitto sul fronte della programmazione di settore e dell'analisi dell'efficacia delle politiche attuate (la programmazione, giova ricordarlo, costituisce pur sempre uno dei compiti fondamentali assegnatole dalla Costituzione).

Infine occorre sottolineare la profonda ristrutturazione a cui sono state sottoposte le agevolazioni per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali (Titolo IV: articoli 19 - 20).

Accanto alla contribuzione destinata a reintegrare i fondi di garanzia è prevista un'azione incentivante non sperimentata in precedenza: la partecipazione ad operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento delle capacità operative dei Confidi. Tradotta in un linguaggio atecnico la locuzione esprime una chiara direttiva: i capitali della Regione potranno essere impiegati anche in investimenti di natura finanziaria.

L'opzione trova la sua causa giustificatrice nelle trasformazioni sostanziali in corso nel mercato del credito. I passaggi cruciali del fenomeno in atto saranno affrontati in sede di trattazione del Titolo VI.

Il testo è suddiviso in Titoli ed i Titoli in sezioni.

Titolo I (Disposizioni generali): articoli 1 – 2

Titolo II (Incentivi per il miglioramento della rete distributiva): articoli 3 – 5

Titolo III (Incentivi per la sicurezza delle imprese): articoli 6 – 8

Titolo IV (Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati): articoli 9 – 15

Sezione I - Commercio in sede fissa (articoli 10 – 11)

Sezione II – Commercio su aree pubbliche (articoli 12 – 13)

Sezione III – Disposizioni Comuni (articoli 14 – 15)

Titolo V (Botteghe Storiche del Commercio): articoli 16 – 18

Titolo VI (Interventi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali): articoli 19 – 20

Titolo VII (Agevolazioni per le nuove imprese commerciali): articoli 21 – 23

Titolo VIII (Disposizioni finanziarie, transitorie e finali): articoli 24 – 27.

Titolo I (Disposizioni generali): articoli 1 e 2

Articolo 1 (Finalità generale della legge)

Il disegno di legge eleva lo sviluppo delle attività commerciali a rango di interesse pubblico meritevole di essere perseguito attraverso l'utilizzo della leva finanziaria.

L'importanza del comparto nell'economia ligure è il motivo dell'attenzione riservatagli dai pubblici poteri, più pronunziata, peraltro, nei confronti delle piccole imprese.

L'atteggiamento di favore verso queste ultime trae origine dai caratteri peculiari della nostra Regione: la vocazione turistica, il sistema produttivo incentrato sui servizi, la composizione demografica e l'orografia.

In Liguria il turismo ha un ruolo significativo e tra gli elementi che ne compongono l'offerta altrettanto significativo è il ruolo esercitato dalle piccole e piccolissime imprese commerciali. Di conseguenza il miglioramento dei parametri qualitativi degli esercizi di vendita al dettaglio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande produce il duplice vantaggio di alzare il livello di efficienza della rete distributiva e di qualificare, appunto, l'offerta turistica con una benefica ricaduta sull'occupazione.

Ai fini dell'illustrazione del tema trattato dall'articolo 1 assume notevole peso il passaggio, avvenuto negli ultimi decenni, dalla produzione di beni a quella prevalente di servizi. Il

cambiamento, essenzialmente avvertito nelle città, ha determinato il declino delle concentrazioni operaie ed impiegatizie e la dismissione di aree industriali.

In verità, il mutamento ha interessato pure le attività collegate ai traffici marittimi giacché l'avvento dei containers ha comportato, innanzitutto nel capoluogo di Regione, la riconversione delle antiche strutture portuali e dei manufatti edilizi adibiti allo stoccaggio delle merci. I vuoti lasciati dal ritiro dei settori cosiddetti "maturi" sono stati colmati, in una certa misura, mediante l'insediamento di strutture ludico ricreative, complessi residenziali ed alberghieri, insieme ed intorno ai quali è fiorito un florido commercio nel quale si registra un'incidenza significativa di imprese di modeste dimensioni.

La produzione di servizi, non avendo una necessità vitale di grossi agglomerati, ha favorito la diffusione del lavoro sul territorio, oltre che la sua flessibilizzazione, generando un effetto a catena sul corrispondente indotto, costituito da Studi di consulenza (avvocati, commercialisti, etc.) e da tanti sparsi nuclei di aziende di ridotta entità specializzate in compiti di supporto. Tali fattori, combinati all'allargamento della quota di impiego femminile, hanno modificato la domanda commerciale. Di tutta evidenza è il fenomeno del pranzo consumato fuori dalle mura domestiche, la cui ampiezza, oggi, è nettamente superiore al passato.

La grande somministrazione non riesce a fornire una risposta esaustiva a questa esigenza; infatti essa, per essere davvero remunerativa, presuppone la vicinanza degli impianti proprio a quelle vaste aggregazioni ormai scomparse o rarefatte. Ciò ha portato alla lievitazione dei piccoli punti di ristorazione, che si è realizzata attraverso l'apertura di nuovi ristoranti e trattorie ma soprattutto attraverso la trasformazione e la specializzazione di innumerevoli Caffè e Bar tradizionali, attrezzatisi per la somministrazione di alimenti (tavole fredde, tavole calde e simili).

Se nel panorama attuale gli esercizi di somministrazione, in generale, recitano una parte di primo piano altrettanto si può dire degli esercizi dediti alla vendita al dettaglio.

La nuova organizzazione del lavoro ha comportato una nuova organizzazione della vita quotidiana, modulata sugli impegni e sugli interessi individuali e familiari di ciascuno.

Così la propensione di molti a pasti veloci, finalizzata a guadagnare frazioni di tempo da impiegare nell'acquisto di beni di consumo prima del rientro in azienda, è diventata un modo razionale ed efficace di usare gli spazi orari disponibili. Ad una analoga valutazione si presta l'accentuata tendenza di altri ad impegnare per le stesse finalità un segmento dell'arco temporale che intercorre tra il momento della cessazione dell'attività lavorativa giornaliera ed il ritorno all'abitazione.

Dalla ricognizione effettuata emerge la rilevanza sociale del servizio reso alla comunità dal piccolo commercio grazie al capillare radicamento territoriale che la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi consente di sfruttare al meglio.

La capillarità non è l'unico valore aggiunto conferito al sistema distributivo dalle piccole imprese, essendo doveroso sottolineare, altresì, l'apporto dato alla completezza dell'offerta. Vi sono operatori i quali, di fronte alla contrazione del volume d'affari causata dalla penetrazione della grande distribuzione anziché cessare l'attività, hanno scelto di orientarsi verso la vendita di prodotti specializzati rivolgendosi ad una clientela autoselezionata sulla base della particolarità dei gusti, le inclinazioni, la professione svolta etc.

Estendendo lo sguardo alla morfologia ed alla composizione demografica della Liguria la rilevanza sociale del servizio reso alla comunità dalle piccole imprese risulta rafforzato.

La nostra è una stretta lingua di terra, popolata da molti anziani, poco dotata di zone pianeggianti, contraddistinta da una rete stradale complessa, a tratti tortuosa, e sottoposta ad un intenso traffico veicolare; condizioni di viabilità, quindi, che salvo rare eccezioni, impongono tempi di percorrenza mediamente lunghi perfino per tragitti di relativa brevità.

Le microrealità commerciali, presenti quasi ovunque, almeno in relazione all'accesso ai beni di largo e generale consumo offrono un aiuto prezioso alla fascia di popolazione per la quale la mobilità comporta un forte disagio (persone in età avanzata, residenti nelle estreme periferie, nei minuscoli comuni dell'entroterra e nelle lontane frazioni di campagna).

Negozi, Bar, trattorie, inoltre, soddisfano un bisogno vivamente sentito di contatti interpersonali. Basti pensare a chi, anziano o non, vive solo o, comunque, in condizioni difficili; la frequentazione di questi esercizi è una delle rare occasioni per alleggerire il fardello della solitudine e della precarietà esistenziale in cui si trova. Spesso la frequentazione crea un clima confidenziale, fa nascere amicizie e, da simili premesse, in determinati momenti, può prendere l'avvio il circuito virtuoso della spontanea solidarietà. L'assenza, magari per un periodo di durata minima, del

cliente, di cui di regola il commerciante o chi gli è diventato amico conosce abitudini e situazione personale, non passa inosservata e, talvolta, vengono attivati canali di comunicazione ed informazione che, consentono, all'occorrenza, di far arrivare un supporto, un conforto e finanche un soccorso altrimenti di arduo approntamento.

Sarebbe un approccio imperfetto affrontare le problematiche del commercio alla stregua esclusiva dell'equazione qualità delle merci e convenienza dei prezzi. La dinamica della domanda e dell'offerta è assai più articolata e ricca di contenuti perché la rete distributiva, indiscutibilmente, è anche una rete di rapporti umani dai quali non si può e non si deve prescindere.

Il contributo alla coesione sociale si manifesta su ulteriori versanti.

La scomparsa o la drastica diminuzione del commercio al minuto da alcune zone urbane ha provocato un processo di desertificazione ed è accaduto che quartieri ricchi di storia e di dignità abbiano subito la progressiva erosione del tessuto connettivo ed il degrado abbia fatto ingresso nella vita civile.

Le Istituzioni hanno profuso cospicue risorse allo scopo di mantenere o reinsediare piccole e piccolissime aziende nei contesti più problematici. Gli esiti dello sforzo compiuto sono stati finora positivi.

Nell'ambito delle piccole imprese commerciali uno spazio non trascurabile è occupato dall'ambulante. (v. Titolo IV articoli 27 – 36 della L.R. 3 gennaio 2007 n. 1 recante "Testo Unico in materia di commercio"). In epoca remota quando la viabilità era approssimativa ed i mezzi di locomozione circolanti assai scarsi, i venditori itineranti costituivano l'asse portante del sistema commerciale perché, facendosi essi carico del pesante onere della mobilità, ne liberavano conseguentemente i consumatori.

Questa caratteristica, così preziosa nei tempi antichi, conferisce ancora oggi a tale categoria di operatori, pur in un contesto profondamente modificato, un ruolo importante nel complesso meccanismo della rete distributiva.

Un particolare rilievo riveste il commercio su aree pubbliche esercitato su posteggi dati in concessione (l'articolo 29 comma II della L.R. 1/2007 stabilisce che il rapporto concessorio tra il Comune e il commerciante abbia durata decennale). Infatti le aggregazioni di posteggi danno vita ai mercati che, per molti aspetti si propongono come dei veri e propri centri commerciali, sia pure sui generis, con un indubbio impatto tanto sulla dinamica della domanda e dell'offerta quanto sul contesto urbanistico in cui si collocano.

Le considerazioni suesposte sono alla base della scelta di inserire nel Titolo IV ("Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati) una sezione dedicata, appunto, al commercio su aree pubbliche.

Lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, rappresenta la finalità generale della legge, che coesiste e si integra con le altre finalità previste, rispettivamente, dagli articoli 9, 10, 16 e 19.

Tra la finalità generale, contemplata dall'articolo 1, e quelle contenute nelle norme sopraccitate intercorre un rapporto di genere a specie: tutti gli elementi della prima sono compresi nelle seconde che presentano uno o più elementi particolari definibili come specifici. Questi aspetti specifici o specializzanti qualificano tali finalità in modo così significativo da comportare l'inserimento nel disegno di legge di apposite disposizioni che le riguardano.

La correlazione tra le diverse norme considerate può essere esemplificata con il richiamo alla raffigurazione geometrica dei cerchi concentrici: il cerchio minore, finalità speciale, è inserito totalmente all'interno del cerchio maggiore, finalità generale, ma non viceversa.

Dalla lettura combinata degli articoli 9 e 10 emerge che la finalità specifica delle disposizioni contenute nel già citato Titolo IV (Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati) è rappresentata dall'obiettivo ulteriore, rispetto allo sviluppo economico, del miglioramento delle condizioni di vivibilità urbana.

Per il Titolo V ("Botteghe Storiche del commercio") il "quid pluris" è dato dalla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del commercio ligure.

Infine per quanto concerne il Titolo VI ("Interventi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali") il fattore peculiare va individuato nella circostanza che i contributi sono erogati ai soggetti istituzionali che svolgono l'attività di garanzia (Confidi) e non alle piccole e medie imprese commerciali, il cui sviluppo, in questa sede è affidato, proprio al rafforzamento delle capacità operative dei Confidi.

Articolo 2 (Definizioni)

La disposizione costituisce una sorta di “legenda”, nel senso che serve a favorire la lettura e la comprensione delle norme.

In particolare il D.M. 18 aprile 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, indica le dimensioni aziendali che un’impresa deve avere in termini di persone occupate, fatturato o bilancio annuo per appartenere ad una di queste categorie.

Il richiamo esplicito al citato provvedimento del Ministro delle Attività Produttive consente a chiunque consulti il testo del D.D.L. di comprendere agevolmente a quali realtà imprenditoriali in concreto il legislatore si riferisce allorché fa uso, appunto, delle espressioni “piccole e/o medie imprese”.

I criteri elaborati dall’Autorità Ministeriale sono intangibili. Tale affermazione che, di per sé, può apparire perfino inutile serve però a definire meglio lo spazio di manovra della Giunta Regionale nell’ipotesi in cui essa, esercitando la facoltà attribuita dalle norme (v. articolo 4 comma 3; articolo 6, comma 2; articolo 11, comma 3 e così via), stabilisca dei limiti alla concessione dei contributi.

L’organo di governo dell’Ente senza dubbio ha il potere di operare una selezione all’interno delle o delle categorie di imprese che i singoli Titoli del D.D.L. prendono in considerazione, ma gli è preclusa l’introduzione di filtri derivanti dalla rielaborazione delle soglie dimensionali fissate in sede governativa con il predetto decreto ministeriale.

Pertanto eventuali esclusioni dai Bandi potranno essere determinate facendo riferimento ad altri parametri come, ad esempio, la specifica attività svolta, la superficie di vendita o di somministrazione degli esercizi commerciali ect ect.

Il concetto che viene espresso con la definizione di “impresa aperta al pubblico” è quello del libero ingresso ed è finalizzato essenzialmente a delineare l’ambito applicativo del Titolo III del disegno di legge (“Incentivi per la sicurezza”).

Infatti sono proprio le imprese che svolgono l’attività in locali dove chiunque può entrare ad essere maggiormente esposte alle azioni criminose ed in particolare a quelle che si perfezionano nella fattispecie delittuosa del reato di rapina (articolo 628 c.p.).

Titolo II (Incentivi per il miglioramento della rete distributiva): articoli 3 – 5

Le disposizioni contenute nel Titolo II dettano la nuova disciplina in materia di contributi destinati alle imprese commerciali per il miglioramento della rete distributiva, determinando in tal modo il superamento della L.R. 34/94 e S.M. (“Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva”).

Il testo è ispirato ai principi enunciati nella parte introduttiva della presente relazione. Pertanto, assistiamo all’ingresso nell’ordinamento regionale di una legislazione che enuclea le linee generali dell’intervento dei pubblici poteri ed attribuisce, poi, alla Giunta Regionale il compito di stabilire le regole attuative.

Sotto il profilo dei contenuti le innovazioni riguardano innanzitutto l’accesso al beneficio economico, che viene consentito alle sole piccole imprese così come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. La L.R. 34/94 e s.m. estendeva la concessione della provvidenza anche alle medie imprese, tuttavia, era essa stessa a definire, per entrambe, i criteri di individuazione. Il disegno di legge, invece, si muove nella direzione di armonizzare la normativa regionale con la normativa nazionale.

In secondo luogo la sovvenzione non viene più collegata alla ristrutturazione totale dell’esercizio commerciale come stabiliva l’articolo 2 della citata L.R. 34/94 e s.m. bensì ad interventi – investimenti, ovviamente non rientranti nell’ordinaria manutenzione, destinati alla qualificazione od alla specializzazione o trasformazione dell’attività commerciale. Lo scopo perseguito attraverso la nuova formula letterale è quello di fissare parametri meno rigidi ai fini dell’attribuzione del finanziamento pubblico.

La nozione ampia e dettagliata di ristrutturazione accolta dalla vecchia legge era fondata sul presupposto che il commerciante effettui sempre l’ammodernamento completo dell’esercizio in un unico contesto temporale. Nella realtà, a causa di motivi preminentemente economici, il riassetto

complessivo dei locali spesso avviene in momenti diversi. Altresì accade che l'iniziativa non abbia carattere globale soltanto perché esistono componenti dell'azienda ancora in piena efficienza. Queste circostanze, più volte riscontrate nella realtà, hanno ridotto il raggio d'azione della legge medesima comportando, in taluni casi, la rinuncia preventiva dell'interessato a proporre l'istanza di contribuzione, in altri, il rigetto della domanda comunque presentata in ragione del fatto che il progetto risultava incompleto rispetto ai requisiti fissati dalle prescrizioni normative.

Costituisce un altro punto saliente della riforma l'istituzionalizzazione del ruolo della FILSE S.p.A. come soggetto gestore, con la conseguente creazione presso la medesima di un apposito Fondo cui attingere per il sostegno economico alle imprese.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla possibilità di integrare le disponibilità finanziarie del Fondo medesimo mediante l'apporto di risorse proprie da parte dello Stato, di altri Enti od organismi pubblici o privati.

In merito alla tipologia della provvidenza occorre segnalare accanto alla conferma del contributo in conto interessi, che richiede necessariamente la stipulazione di un contratto di mutuo con uno degli Istituti di credito convenzionati con FILSE S.p.A., l'introduzione, sia pure eventuale (è facoltà della Giunta Regionale procedere....." così recita il comma 5 dell'articolo 5), di un contributo a fondo perduto.

Infine sembra utile mettere a fuoco l'ultima espressione contenuta nel comma 4 del menzionato articolo 5. In relazione al beneficio in conto interessi la Giunta Regionale può elevare la misura della percentuale di abbattimento del relativo tasso tenendo conto, tra l'altro, della qualità di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

Ciò significa che la qualità Bottega Storica, conferita a seguito dell'iscrizione nell'elenco comunale di cui all'articolo 18, da un lato, legittima la richiesta di un contributo per il restauro conservativo previsto dall'articolo 19 e, dall'altro, può comportare un maggior vantaggio in caso di ristrutturazione. Tra le disposizioni sopracitate non esiste contraddizione in quanto la misura di favore accordata dall'articolo 5 presuppone logicamente che il progetto di miglioria, per il quale si chiede l'aiuto pubblico, non comporti l'eliminazione o lo snaturamento di quegli elementi (arredi, attrezzature) la cui presenza ha permesso l'attribuzione della qualifica di Bottega Storica. Sussistendo la premenzionata condizione positiva i due contributi coesistono posto che sono concessi per progetti d'investimento diversi.

Il richiamo alla qualità di Bottega Storica effettuato dall'articolo 5 si pone l'obiettivo di agevolare il mantenimento in vita di queste peculiari realtà, consentendo l'ammodernamento di tutti quegli aspetti che non collidono con la storicità dell'esercizio stesso.

Titolo III ("Incentivi per la sicurezza delle imprese"): articoli 6 – 8

Il Titolo III sostituisce la L.R. 10/2003 recante "Concessione di contributi regionali per favorire l'installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato ed al turismo".

L'indirizzo generale seguito nella stesura del nuovo testo è già stato evidenziato, pertanto, in questa sede occorre mettere a fuoco i cambiamenti introdotti dalla riforma.

La gestione amministrativa della materia non è più suddivisa come in passato (v. comma 6 - 7 - 10 della citata L.R. 10/2003) tra le Camere di Commercio e la Regione. Infatti a quest'ultima subentra Unioncamere tanto nella formazione e nell'approvazione della graduatoria quanto nell'adozione delle determinazioni di revoca e riduzione delle provvidenze concesse. Rimangono invariate, invece, sia la tipologia del contributo (a fondo perduto), sia il carattere concorsuale del procedimento (graduatoria, appunto). Poiché l'istruttoria delle domande di concessione del beneficio economico continua ad essere effettuata mediante procedura concorsuale è parso opportuno inserire direttamente nell'articolato (v. articolo 6, comma 3) il principale criterio di formazione della graduatoria, costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensità dell'esposizione al rischio di subire attività criminose. Il menzionato comma 3, altresì, conserva un ruolo fondamentale alle indicazioni fornite dalle Forze dell'ordine per la formulazione del suddetto criterio, mentre non viene più fatto alcun richiamo all'elemento della territorialità come componente essenziale delle informazioni che l'Autorità di Polizia deve fornire alla Regione al momento della predisposizione del Bando attuativo della legge. L'esperienza pratica ha dimostrato che il dato della zonizzazione è soltanto eventuale, nel senso che l'intensità dei fenomeni criminali non necessariamente varia a seconda dei luoghi. Quindi appare più ragionevole collocare questo

riferimento alla territorialità in sede di quesito rivolto alle Forze dell'ordine nella fase istruttoria delle disposizioni attuative della legge piuttosto che nella legge stessa.

Per quanto attiene al Comitato Tecnico (v. articolo 9) esso viene confermato, anche se vengono effettuate sostanziali modifiche volte a renderne più efficiente e razionale il funzionamento. Intanto è prevista la nomina di membri supplenti in precedenza non contemplata, poi è fissato un termine di 5 anni per la sua durata in carica, infine è soppressa l'obbligatorietà dei pareri. Ciò implica che la Camera di Commercio ed Unioncamere per l'espletamento delle attività amministrative loro attribuite hanno la facoltà e non il dovere di avvalersi del Comitato Tecnico, fermo restando che le sue pronunce, quando richieste, assumono carattere vincolante.

Titolo IV ("Sostegno alle iniziative comuni di soggetti pubblici e privati"): articoli 9 – 15

Il Titolo IV rappresenta l'evoluzione della L.R. 14/1998 ("Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane") così come modificata dalla L.R. 2/2003.

Il disegno di legge interviene sulla parte di questa normativa che riguarda la rivitalizzazione dei centri urbani e lascia inalterata, invece, le disposizioni concernenti la riqualificazione dei siti produttivi.

Allo scopo di favorire la comprensione dei cambiamenti in via d'attuazione sembra utile effettuare alcuni cenni in merito ai punti salienti della legislazione che il presente Titolo si propone di innovare. In primo luogo occorre evidenziare come essa dispieghi la propria efficacia soltanto nelle aree non interessate da Obiettivo 2 di cui alla decisione della Comunità Europea del 20 gennaio 1994. L'evidente intento perseguito dal legislatore è stato quello di assicurare un supporto economico pubblico alle iniziative progettuali assunte dai Comuni e dai Consorzi di piccole e medie imprese commerciali su tali porzioni del territorio regionale, altrimenti, destinate a rimanerne prive.

Il meccanismo che porta alla concessione del contributo presuppone necessariamente la preventiva individuazione da parte dell'autorità comunale delle zone nelle quali effettuare gli interventi.

Per ottenere il finanziamento regionale in origine (v. L.R. 14/1998 prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/2003) i programmi d'investimento elaborati dai Comuni, da un lato, dovevano avere ad oggetto le dotazioni infrastrutturali e gli arredi urbani e, dall'altro, era necessario, altresì, che fossero funzionali a quelli predisposti dai Consorzi, a loro volta, diretti alla realizzazione di parcheggi, strutture per lo stoccaggio, conservazione, smistamento e consegna delle merci e dei prodotti, loghi commerciali, servizi informatici ect. Inoltre l'articolo 7, sempre nella formulazione precedente alla riforma del 2003, prevedeva una misura ulteriore a favore degli organismi consortili giacché ammetteva al beneficio anche programmi attuabili disgiuntamente dagli interventi dei Comuni a condizione che fossero relativi ad impianti attrezzature e apparecchiature di nuova fabbricazione, alla costruzione o ristrutturazione dei fabbricati ect.

L'impostazione seguita nella redazione della L.R. 14/1998, seppure in modo parziale, è stata superata con la successiva L.R. 2/2003.

Le modifiche hanno inciso in modo particolare sulle norme che regolavano l'attività di progettazione di Comuni e Consorzi mentre non hanno prodotto significative conseguenze sulle disposizioni inerenti, rispettivamente, l'ambito di operatività della legge (zone del territorio regionale non interessate da Obiettivo 2), la tipologia del contributo (conto capitale), l'obiettivo finale (rivitalizzazione e riqualificazione delle aree) e la preventiva perimetrazione da parte del Comune delle parti del suo territorio nella quale avviare i programmi d'investimento.

Nel dettaglio i mutamenti hanno comportato la soppressione della possibilità per i Consorzi di ottenere la provvidenza per programmi d'investimento attuabili anche disgiuntamente dagli interventi dei Comuni nonché la cancellazione delle norme che descrivevano in modo dettagliato le tipologie delle iniziative ammissibili. Per contro è stata rafforzata la relazione che deve intercorrere tra il progetto del Comune ed il progetto del Consorzio essendo richiesto, oltre al collegamento funzionale, anche la loro integrazione, le espressioni "centri storici" e "periferie urbane" sono state accorpate sotto l'unica dizione di "centri urbani", infine è stato introdotto il riconoscimento regionale dei Consorzi come requisito essenziale ai fini della fruizione dei contributi ed infine viene

demandato alla Giunta Regionale il compito di stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Il testo in itinere contiene importanti novità. Innanzitutto sono eliminati i limiti spaziali oggi previsti. Pertanto, se approvata, la nuova legge sarà operativa sull'intero territorio ligure. In proposito va considerato che, essendo superata la zonizzazione prevista dalla normativa Comunitaria (Obiettivo 2), non ha più senso neppure quella regionale. Poi si è ritenuto di inserire nell'articolato, per quanto concerne il commercio in sede fissa, una norma che consentisse di intervenire anche su aree rientranti in ambiti comunali distinti (v. Titolo I articolo 10 "I Comuni, anche in forma associata, individuano..."). La logica della perimetrazione infracomunale è sembrata troppo angusta.

Infatti nella nostra Regione sono configurabili realtà omogenee dal punto di vista commerciale e territoriale ma che, sul piano amministrativo, appartengono a Comuni diversi. La situazione è riscontrabile tanto nella fascia costiera quanto nell'entroterra. Nella fascia costiera la grande espansione edilizia iniziata nel secondo dopoguerra ha colmato molti degli spazi vuoti che in passato caratterizzavano spesso le zone di confine tra i Comuni; nell'entroterra, invece, accade, talvolta, che nuclei di abitazioni o frazioni, anche di una certa rilevanza demografica, gravitino per l'economia e per il commercio su un altro Comune rispetto a quello di cui fanno parte.

Di notevole rilievo è senza dubbio l'estensione del beneficio agli operatori su aree pubbliche (Titolo II "Incentivi per il Commercio su aree pubbliche") prima non contemplato. Le disposizioni contenute nel citato Titolo II si applicano ai mercati, così come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettera c) della L.R. 1/2007 e sono estese alle zone ad essi adiacenti qualora i progetti interessino il contesto urbano circostante.

Il disegno di legge prende in considerazione le aggregazioni di posteggi dati in concessione decennale. I motivi risiedono sia nel ruolo che tali aggregazioni rivestono a livello di rete distributiva sia nell'impatto che le medesime hanno sotto il profilo urbanistico. A riguardo giova ricordare le differenziazioni interne che contraddistinguono la fattispecie di attività commerciale in esame. In taluni casi i mercati sono tenuti in luoghi aperti (vie, piazze, ect.), in altri sono ubicati dentro edifici di cui il Comune ha la disponibilità. Mentre nella prima ipotesi la diversità con il commercio in sede fissa è palese, nella seconda lo è assai meno perché le aziende, in gran parte, sono collocate in strutture edilizie erette all'interno dei fabbricati e, quindi, sembrano assimilabili ad un normale negozio. Ciò che le differenzia dagli esercizi in sede fissa è il regime amministrativo cui soggiacciono: autorizzazione comunale con relativa concessione decennale dell'area in luogo della semplice comunicazione di inizio attività.

Nella predisposizione del disegno di legge si è tenuto conto della complessità del fenomeno ed anche della tendenza in atto presso le Civiche Amministrazioni (in specie il Comune di Genova) a spingere gli operatori titolari di posteggio a costituire consorzi o cooperative per la gestione dei mercati stessi.

L'autogestione, in base agli schemi adottati, può essere preordinata all'effettuazione di interventi di miglioria delle strutture mercatali oppure alla semplice ordinaria manutenzione. La prima ipotesi propone uno scenario non molto dissimile dal quadro disegnato nel Titolo IV. Poiché le finalità delle Civiche Amministrazioni hanno molto punti di contatto con l'orientamento della Regione di finanziare i progetti congiunti dei Consorzi degli esercenti e dei Comuni volti alla realizzazione od al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture oltre che alla valorizzazione ed alla qualificazione dell'offerta commerciale, è sembrato logico inserire nel dettato una norma ad "hoc".

Il comma 4 dell'articolo 13 prevede un ulteriore beneficio a favore dei titolari di posteggio, aggregatisi in Consorzio, qualora la gestione del mercato sia associata agli interventi straordinari sopraindicati. Infatti a costoro viene riconosciuto un titolo di priorità nella concessione e/o all'aumento percentuale dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 3 (investimenti individuali mirati ad elevare la qualità della propria azienda).

La trattazione del Titolo IV si conclude segnalando l'abolizione del riconoscimento regionale dei Consorzi costituiti dagli operatori privati, introdotto dalla già menzionata L.R. 2/2003. In effetti l'ulteriore attività amministrativa che tale istituto comporta ha finito per rendere le procedure molto più macchinose senza sortire una significativa utilità sotto il profilo pratico.

Titolo V ("Botteghe Storiche del Commercio"): articoli 16 – 18

Il Titolo V andrà a sostituire l'articolo 16 della L.R. 29/2002 dedicato alle Botteghe Storiche del commercio. Rispetto alla disciplina prevista dalla legge precitata il nuovo testo non comporta cambiamenti radicali. L'impianto normativo originario è sostanzialmente conservato, anche in ragione del fatto che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 1366 del giorno 11/11/2005 (recante "criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure") vi ha dato attuazione ed i Comuni, che hanno condiviso le scelte della Regione sui criteri per il censimento, in molti casi hanno iniziato ad applicarli.

Fatta questa doverosa premessa si può procedere all'esame delle innovazioni proposte.

Poiché l'intervento economico pubblico, pur collocandosi nell'ampio contesto delle agevolazioni volte a sostenere lo sviluppo economico delle attività commerciali, presenta, però, caratteristiche peculiari, è parso opportuno mettere in risalto questo specifico aspetto inserendo nel testo un'apposita espressione (articolo 16), che evidenziasse la finalità ulteriore rappresentata dalla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del commercio ligure. Dunque un elemento storico culturale che non si contrappone bensì si integra con il più generale obiettivo della crescita del comparto commerciale. Una conferma dell'indirizzo seguito la troviamo nella norma contenuta nell'u.c. del comma 3 dell'articolo 4 di cui è stato fatto largamente cenno in sede di commento al Titolo II.

L'articolo 17 del disegno di legge, a sua volta, introduce una disposizione che afferma l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'esercizio commerciale nell'elenco comunale delle Botteghe Storiche.

L'impegnativa attività (censimento delle Botteghe Storiche sulla base dei criteri fissati dalla Regione, successiva predisposizione del corrispondente elenco) a cui i Comuni, se decidono nella loro autonomia di muoversi in tal senso, sono chiamati, non può concludersi con un mero atto di pubblicità-notizia, altrimenti, l'intero procedimento amministrativo finirebbe per sfociare in un provvedimento privo di una significativa rilevanza giuridica.

Il precetto menzionato, in realtà, è desumibile per via interpretativa anche dall'attuale articolo 16 della L.R. 29/2002. La disposizione espressa però presenta il vantaggio della certezza immediata e tronca alla radice qualsiasi dubbio possa sorgere sull'argomento; non solo ma la sua collocazione nell'articolato costituisce la conclusione logica delle norme che la precedono.

Dall'acquisizione della qualifica di Bottega Storica discendono, come effetti giuridici, il diritto alla consegna della Targa (articolo 17 c. 3), la legittimazione alla presentazione della domanda di concessione del contributo pubblico per gli interventi di restauro conservativo (articolo 18) e le eventuali misure di maggior vantaggio economico contemplate, rispettivamente, dall'articolo 4 comma 3 e dall'articolo 22 comma 4 lettera d) del presente D.D.L.

L'articolo 18 comma 4, allo scopo di salvaguardare le Botteghe Storiche, conferisce alla Giunta Regionale la facoltà di adottare misure ulteriori di carattere amministrativo e/o finanziario rispetto a quelle già previste. Al riguardo possono essere prefigurati gli scenari più svariati: dall'inserimento delle Botteghe Storiche all'interno di itinerari turistici, enogastronomici ect., alla riduzione di imposte locali e così via.

Infine una breve annotazione in merito all'articolo 26 (recante "disposizioni transitorie"). Il comma 2 sancisce la perdurante efficacia della precitata deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 dell'11/11/2005, contenente i criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure", anche dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

A rigori la norma in parola avrebbe potuto essere omessa atteso che ad una siffatta conclusione si perviene pure attraverso l'esame interpretativo comparativo delle due normative che si succedono nel tempo ed il provvedimento amministrativo considerato; ciò non di meno si è preferito il formale suggello legislativo al fine di assicurare un riscontro istantaneo, tanto più necessario ove si rifletta sulla circostanza che questi criteri sono già stati applicati da molti Comuni nella predisposizione dei propri elenchi delle Botteghe Storiche.

TITOLO VI ("Interventi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali"): articoli 19 – 20

Le trasformazioni sostanziali in corso nel mondo del credito sono state decisive per il cambiamento legislativo avviato con il presente Titolo VI.

Da alcuni anni si sono imposti sul mercato un nuovo ruolo dei Confidi ed un nuovo modello di rapporto degli stessi con il sistema bancario.

I Confidi, ormai, tendono ad abbandonare la loro veste tradizionale di risorsa a cui ricorrono, soprattutto, le imprese patrimonialmente deboli. La circostanza, un tempo li aveva collocati ai margini del sistema, tanto è vero che è stato riscontrato come essi non riuscissero ad interessare che una quota modesta (4 o 5% al massimo) dei finanziamenti erogati dalle banche medesime. Perciò, nonostante gli sforzi compiuti dai pubblici poteri (v. appunto L.R. 2/1992 ma anche legge statale n. 887/1982), sono persistite evidenti difficoltà a migliorare ed ampliare l'accesso al credito per gran parte delle piccole e medie imprese commerciali.

La tendenza in atto vede la progressiva crescita dei Confidi con la conseguente assunzione di una parte di primo piano nel settore del credito; così viene delineandosi un nuovo scenario nel quale i soggetti in parola diventano un vero e proprio strumento di intermediazione tra banca ed impresa.

Il cambiamento è favorito dai grandi Istituti di Credito, che fanno intervenire i confidi su una quota del portafoglio di finanziamenti in essere più elevata che in passato. In termini semplici le Banche hanno cominciato ad aumentare in modo significativo i prestiti ad imprese, alle quali in precedenza avrebbero erogato somme di danaro modeste, a condizione che fossero assistite da garanzia rilasciata, appunto, dai Confidi. L'obiettivo è quello di utilizzare la collaborazione di Confidi, ben strutturali e di dimensioni adeguate, come partners istituzionali nella ripartizione del rischio al fine di espandere il volume dei finanziamenti nei confronti della generalità delle piccole e medie imprese.

I vantaggi derivanti dalla strategia in esame sono evidenti: per le Banche si tratta di ripartire il rischio derivante dal finanziamento di ciascuna impresa cliente con un Confidi divenuto interlocutore privilegiato anziché con altri Istituti di credito concorrenti nella vendita di servizi bancari; per le imprese, invece, si prospetta la possibilità reale di avere una maggiore disponibilità di credito accompagnata da una riduzione dei costi amministrativi e dalla certezza di avere un garante che opera no-profit e fortemente interessato alla promozione dello sviluppo generale dell'imprenditoria.

L'evoluzione descritta incontra il favore del legislatore e delle Autorità Monetarie. Infatti l'articolo 107 del T.U. Bancario prevede che i Confidi, in presenza di determinate condizioni e superata una certa soglia dimensionale, possano acquisire la dignità di intermediari finanziari vigilati. Tale riconoscimento porta con sé la possibilità di essere considerati "Alleviatori di rischio" ai fini del nuovo accordo di Basilea (Basilea 2). Questo accordo internazionale sul credito, tra l'altro, impone alle Banche di mantenere un rapporto tra patrimonio netto ed impieghi non superiore all'8%.

La qualifica di "alleviatore di rischio" consente di sostituire il rating (valutazione di solvibilità del cliente) dell'impresa con il più favorevole rating del Confidi da cui consegue una positiva ripercussione sulla determinazione del tasso d'interesse e del capitale di sorveglianza che la Banca è tenuta a mantenere.

Un'ulteriore ed importante prova dell'attenzione riservata dalle Istituzioni al suddetto processo evolutivo è fornita dall'intervento effettuato nell'ultima legge finanziaria dello Stato. L'articolo 1 comma 881 della legge 296/2007 permette ai Confidi di imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici. La norma si pone l'obiettivo di accelerare lo sviluppo favorendone la capitalizzazione, punto cruciale per la loro crescita, soprattutto, in vista della trasformazione in intermediari vigilati.

La confluenza dei fondi nel capitale sociale/fondo consortile, vale a dire in una posta con una funzione vincolistica ed organizzativa molto generica, comporta il venir meno di eventuali vincoli di destinazione.

Ai fini della riforma in itinere è importante definire in modo preciso la tipologia dei contributi pubblici interessati dalla decadenza del vincolo di destinazione. In proposito giova osservare come il già citato comma 881 parli esclusivamente di "risorse proprie dei Confidi".

Da ciò discende che la norma riguarda soltanto le provvidenze concesse ai Confidi ad integrazione di propri mezzi patrimoniali, o, comunque, da essi acquisite a titolo definitivo. Per questa categoria di benefici economici, pertanto, tramonta il regime imperniato sui seguenti vincoli di destinazione: vincoli di natura territoriale, vincoli riferiti a particolari tipologie di investimento ovvero a specifiche finalità ed, infine, quelli che limitano l'utilizzo dei benefici pubblici a specifiche classi dimensionali di impresa.

La ratio della disposizione è assai chiara: le limitazioni imposte all'operatività dei Confidi ne frenano lo sviluppo perché ostacolano la crescita delle garanzie che possono prestare e, quindi, di conseguenza anche l'ampliamento del volume di finanziamenti erogabili alle imprese da parte degli Istituti di credito.

In questo contesto si colloca il Titolo VI, preordinato al superamento della L.R. 2/1992.

Tenuto conto degli elementi esaminati, il nuovo testo cerca di proiettarsi ragionevolmente verso il futuro senza però tralasciare le finalità storiche perseguite attraverso il sostegno pubblico ai consorzi ed alle cooperative di garanzia collettiva fidi.

L'articolo 20 del disegno di legge ben illustra l'orientamento del legislatore: da un lato, viene contemplata ancora la concessione del contributo classico, diretto a rimpinguare la disponibilità dei fondi di garanzia dei Confidi (comma 1 lettera a); e dall'altro, si prospetta un'inedita forma di azione incentivante rappresentata dalla partecipazione ad operazioni di finanza strutturata finalizzata al rafforzamento della loro capacità operativa (comma 1 lettera b).

Alla Giunta Regionale viene attribuito il compito di stabilire quale tra le due misure vada attivata e di definire le relative modalità di attuazione (articolo 20 comma 2). Per quanto concerne le operazioni di finanza strutturata sono necessari alcuni approfondimenti. Innanzitutto occorre chiarire che si tratta di tecniche finanziarie di segmentazione dei rischi. In sostanza i Confidi, attraverso particolari meccanismi (cartolarizzazioni cash e sintetica, risk transfer ect.), cedono a terzi una quota dei rischi che derivano dalla possibile insolvenza degli imprenditori da essi garantiti presso le Banche. In tal modo vengono acquistate, previo pagamento di una commissione, garanzie ulteriori che, poi, sono girate agli Istituti erogatori dei crediti con il risultato di smobilizzare almeno una parte dei capitali depositati presso questi a titolo, appunto, di garanzia. L'effetto positivo che ne scaturisce è chiaro: la lievitazione delle risorse da destinare alla concessione di nuove garanzie. Si avvia così il circuito virtuoso che, al contempo, favorisce l'aumento sia del volume di garanzie prestate sia dei crediti concessi alle imprese dalle Banche.

La partecipazione della Regione a seconda delle condizioni che si verificheranno in concreto potrà assumere diverse forme.

A titolo esemplificativo è ipotizzabile o un intervento diretto quale l'acquisto di titoli eventualmente emessi con operazioni di cartolarizzazione oppure indiretto costituendo magari fondi presso FILSE S.p.A., alla quale verrebbe attribuito il compito di inserirsi nelle iniziative finanziarie in corso e così via. Nella direzione della costituzione di un Fondo si è mosso recentemente lo Stato che ha istituito quello per la finanza di impresa (v. articolo 847 della Legge 296/2007).

Infine va affrontato il tema dei requisiti richiesti ai Confidi per accedere alle agevolazioni regionali.

L'articolo 20 comma 3, in primo luogo, stabilisce che i Confidi destinatari delle misure di favore debbano essere costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo. La L.R. 2/1992, invece, ammette al contributo esclusivamente le Cooperative ed i Consorzi di garanzia collettivi puri, cioè, costituiti da sole imprese commerciali.

L'innovazione è motivata dal fatto che gli organismi di questo tipo (cioè, puri) sono diventate figure residuali e poco compatibili con l'obiettivo di avere, in futuro, almeno un grande Confidi ligure che possa soddisfare le esigenze creditizie delle nostre imprese.

In second'ordine sempre il citato articolo 20 impone che essi impieghino la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria. La disposizione è ispirata ad un sano pragmatismo: ciò che importa, in concreto, è che tali soggetti lavorino soprattutto per le imprese liguri a prescindere dalla località, ligure o non, in cui sia ubicata la sede legale.

L'ultimo tassello del mosaico attiene alle quote percentuali di garanzie in essere che i Confidi debbono raggiungere per accedere al finanziamento pubblico. Il comma 4 dell'articolo 20 affida alla Giunta Regionale di fissare questa soglia imponendo però alla stessa di valutare prima la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure e comunque di rispettare il limite minimo del 50% dei capitali impegnati.

Titolo VII ("Agevolazione per le nuove imprese commerciali"): articoli 21 – 23

Nella parte generale della presente relazione si è già brevemente accennato al Titolo VII, inserendolo nell'ambito delle innovazioni più significative introdotta dal D.D.L. e sottolineando,

altresì, che la precedente legge (L.R. 10 aprile 1995, n. 29), dedicata alla promozione di nuove piccole imprese, oltre ad avere comunque un impianto generalista (perché aperta anche ai comparti dell'industria e dell'artigianato), non è mai stata finanziata.

Il Titolo VII interviene esclusivamente nel campo delle attività commerciali e si propone di realizzare uno spazio economico e giuridico esclusivo a favore delle nuove piccole imprese. L'articolo 21 infatti recita che “La Regione sostiene la creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di agevolazioni.....”

Il Titolo VII, fedele all'impostazione data all'intero testo, enuncia i principi generali demandando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la piena attuazione delle norme di legge.

L'agevolazione consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurato da idonea garanzia.

La costruzione della sovvenzione come prestito rimborsabile rappresenta un'indubbia condizione di favore per il beneficiario soprattutto se comparata, ad esempio, al contributo in conto interessi previsto dal Titolo II per gli interventi di miglioria. La previsione di un'idonea garanzia, d'altro canto, non riduce la portata del beneficio perché assolve al diverso compito di fornire un'adeguata tutela all'Amministrazione erogante.

In sede di adozione dei provvedimenti applicativi della normativa alla Giunta Regionale sono riconosciuti ampi poteri. La Giunta ha la facoltà sia di fissare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili al beneficio sia di determinare la misura dell'agevolazione. Tale misura può essere diversificata, sempre da parte dell'organo di Governo dell'Ente, in considerazione degli elementi contemplati nell'articolo 22 comma 2 lettere da a) a d) (attività svolta, condizione soggettiva dell'imprenditore ect).

Anche in questa circostanza si assiste all'assunzione del ruolo di gestore istituzionale ad opere di FILSE S.p.A.

In coerenza con la scelta sopracitata l'articolo 23, comma 1 procede all'istituzione presso la società in parola di un apposito Fondo di rotazione denominato “Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali”, le cui modalità di funzionamento e di armonizzazione con il bilancio regionale vengono anch'esse disposte dalla Giunta Regionale.

Titolo VIII (“Disposizioni finanziarie, transitorie e finali”): articoli 24 – 27

L'articolo 25 indica le leggi e le disposizioni di legge che, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo, cessano di avere vigenza.

Peraltro, va osservato (articolo 26) come l'abrogazione non si estenda ai Bandi ed ai procedimenti non ancora conclusi al momento della successione tra le diverse leggi. Lo scopo perseguito è quello di consentire la continuità dal procedimento evitando che una determinata attività amministrativa subisca in corso d'opera un mutamento di disciplina che finirebbe per snaturare l'intero impianto regolamentare originariamente varato.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 (Finalità generale della legge)

1. La Regione Liguria, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni dall'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto delle finalità indicate dall'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio), sostiene lo sviluppo delle attività commerciali, con particolare riguardo al settore delle piccole imprese, mediante misure di carattere economico-finanziario.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:
 - a) per "piccola e media impresa": l'impresa che presenta le dimensioni di cui al D.M. 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccola e media impresa";
 - b) per "impresa aperta al pubblico": l'impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere la generalità degli utenti, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

TITOLO II INCENTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA

ARTICOLO 3 (Obiettivi e modalità d'intervento)

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza della rete distributiva, sono concessi contributi alle piccole imprese commerciali che effettuano investimenti diretti alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione delle loro attività.
2. I contributi sono finalizzati ad acquisti di beni strumentali funzionali all'esercizio dell'impresa e ad interventi sulle strutture edilizie delle unità locali dove la medesima opera.

ARTICOLO 4 (Tipologia del contributo e modalità di concessione)

1. L'agevolazione consiste in un contributo in conto interesse in forma attualizzata, che comporta per il beneficiario la riduzione della quota di interessi in relazione ad un finanziamento bancario ottenuto per realizzare gli investimenti di cui all'articolo 3.
2. Le operazioni di finanziamento sono effettuate da Istituti di Credito convenzionati con FI.L.S.E. S.p.A..
3. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, fissando in particolare i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a contributo. Essa determina inoltre la misura della percentuale di abbattimento del tasso d'interesse, che può essere elevata in relazione a specifici ambiti territoriali, attività, condizioni soggettive dell'imprenditore, nonché alla qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.

4. E' facoltà della Giunta regionale prevedere, in aggiunta al contributo attualizzato in conto interessi, la concessione di un contributo a fondo perduto, il cui importo è determinato sulla base dell'investimento ammesso, nella misura percentuale da essa stabilita.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regime "De minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

ARTICOLO 5

(Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali)

1. Allo scopo di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 3, è istituito presso FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per il sostegno alle piccole imprese commerciali".
2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.
4. Le disponibilità finanziarie del fondo possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato, di altri Enti od Organismi pubblici o privati.

TITOLO III

INCENTIVI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

ARTICOLO 6

(Obiettivi e modalità d'intervento)

1. La Regione concede contributi alle piccole imprese commerciali, turistiche e artigiane aperte al pubblico esposte al rischio criminalità, per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono l'attività.
2. La Giunta regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce la misura del contributo, nonché i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca del medesimo.
3. Nella formazione della graduatoria, il principale criterio è costituito dai punteggi attribuiti alle imprese sulla base dell'intensità dell'esposizione al rischio di subire attività criminose. A tale fine le indicazioni delle Forze dell'Ordine assumono carattere obbligatorio e vincolante.
4. Il contributo di cui al presente articolo è a fondo perduto e viene concesso nel rispetto del regime "De minimis" previsto dalla vigente normativa comunitaria.

ARTICOLO 7

(Procedure per la concessione del contributo)

1. La domanda diretta a ottenere il contributo di cui all'articolo 6 è presentata alla Camera di Commercio della Provincia nella quale l'intervento viene realizzato, la quale provvede ad effettuare le istruttorie relative alla concessione, alla riduzione e alla revoca del contributo medesimo.
2. Gli esiti istruttori concernenti la concessione del contributo sono inviati a Unioncamere, che ordina le domande ammesse in una graduatoria unica regionale e concede i relativi contributi.

Unioncamere, sulla base degli esiti istruttori inviati dalle Camere di Commercio, dispone anche la revoca e la riduzione dei contributi.

3. La Regione trasferisce a Unioncamere i fondi necessari per l'erogazione dei contributi. Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte delle Camere di Commercio e di altri Enti od Organismi pubblici o privati.
4. I rapporti tra la Regione, le Camere di Commercio e Unioncamere sono disciplinati da apposite convenzioni.

ARTICOLO 8 (Comitato Tecnico)

1. Le Camere di Commercio e Unioncamere, per l'espletamento delle attività amministrative a esse attribuite ai sensi dell'articolo 7, possono avvalersi di un Comitato Tecnico composto da:
 - a) un rappresentante dalla Regione Liguria che lo presiede;
 - b) quattro rappresentanti designati dalle Camere di Commercio delle Province Liguri;
 - c) un rappresentante delle Forze dell'Ordine designato congiuntamente dai Prefetti della Liguria, previo accordo con le Prefetture;
 - d) un rappresentante designato dall'ANCI regionale;
 - e) due rappresentanti designati congiuntamente delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Le pronunce del Comitato Tecnico hanno carattere vincolante.
3. Il Comitato Tecnico è nominato da Unioncamere con propria determinazione. Il Vicepresidente è scelto tra i membri designati dalle Camere di Commercio. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato un membro supplente.
4. Le designazioni dei componenti debbono essere inviate entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, Unioncamere nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l'integrazione con le successive designazioni.
5. Il Comitato Tecnico dura in carica 5 anni e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le funzioni di segreteria sono assicurate da Unioncamere.
6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
7. Il Comitato Tecnico, nella prima seduta, approva un Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.

TITOLO IV SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE COMUNI DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ARTICOLO 9 (Finalità)

1. La Regione persegue gli obiettivi dello sviluppo della rete distributiva e della qualificazione del servizio commerciale incentivando le iniziative partecipate da soggetti pubblici e privati, idonee a tale scopo.

CAPO I
INCENTIVI PER IL COMMERCIO IN SEDE FISSA

ARTICOLO 10
(Ambito territoriale degli interventi)

1. I Comuni, anche in forma associata, individuano le aree dei loro territori nelle quali ritengono necessario predisporre interventi diretti a migliorare le condizioni di vivibilità e la qualità del servizio commerciale.

ARTICOLO 11
(Incentivi)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10, sono concessi contributi a favore di Comuni e Consorzi di piccole imprese, prevalentemente commerciali, attivi nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo, diretti al sostegno di progetti da essi programmati ed attuati in modo congiunto.
2. Le iniziative, integrate e funzionalmente collegate tra loro, devono essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza. Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.
3. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

CAPO II
INCENTIVI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano ai mercati, così come definiti dall'articolo 27, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2007, e si estendono alle zone adiacenti, qualora siano previste iniziative dirette ad armonizzare il mercato con il contesto urbano circostante.

ARTICOLO 13
(Obiettivi e modalità d'intervento)

1. Il Comune ed il Consorzio costituito dagli operatori titolari di autorizzazione di posteggio nel mercato di cui il Comune stesso ha la disponibilità predispongono un progetto d'intervento diretto a:
 - a) realizzare, laddove carenti, impianti, servizi a fruizione collettiva ed altre infrastrutture, anche esterne al mercato, purché collegate funzionalmente a questo;
 - b) valorizzare e qualificare l'offerta commerciale.
2. Il progetto d'intervento deve essere oggetto di un'apposita convenzione sottoscritta dal Consorzio e dal Comune, in cui ciascuno si impegna a realizzare la parte di sua competenza.

Qualora l'investimento sia sostenuto mediante l'apporto di risorse finanziarie da parte di ulteriori soggetti pubblici o privati, la convenzione è sottoscritta anche da questi.

3. I contributi sono concessi al Comune e al Consorzio, per la parte di rispettiva competenza. Il contributo spettante al Consorzio è maggiorato qualora esso abbia assunto la gestione del mercato.
4. La gestione consortile del mercato, se associata ad interventi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, conferisce al singolo operatore consorziato titolo alla priorità nella concessione o all'aumento percentuale dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 3, diretti a sostenere gli investimenti individuali destinati alla qualificazione, alla specializzazione, alla trasformazione dell'attività commerciale.
5. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e l'ANCI Liguria, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 14

(Fondi e soggetto gestore)

1. Sono istituiti presso la FI.L.S.E. S.p.A., un fondo denominato "Fondo per il miglioramento della qualità territoriale del servizio commerciale in sede fissa" ed un fondo denominato "Fondo per la qualificazione del servizio commerciale su aree pubbliche" rispettivamente per il finanziamento delle iniziative previste dal Capo I e dal Capo II del presente Titolo.
2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione dei fondi e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposite convenzioni.
4. Le disponibilità finanziarie dei fondi possono essere integrate mediante l'apporto di risorse da parte dello Stato e di altri Enti od Organismi pubblici o privati.

ARTICOLO 15

(Tipologia dei contributi)

1. I fondi di cui all'articolo 14 operano mediante la concessione di contributi a fondo perduto.
2. I contributi sono concessi nel rispetto del regime "De minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

TITOLO V

BOTTEGHE STORICHE DEL COMMERCIO

ARTICOLO 16

(Finalità)

1. Allo scopo di valorizzare le tradizioni ed il patrimonio culturale del commercio ligure, la Regione promuove il censimento delle Botteghe Storiche, come identificate in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, e contribuisce alla loro salvaguardia anche attraverso l'attribuzione di benefici economici.

ARTICOLO 17 (Qualifica di Bottega Storica)

1. Il Comune può predisporre l'Elenco delle Botteghe Storiche esistenti sul suo territorio. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco è disposta dal Comune sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione. L'iscrizione nell'elenco comunale è costitutiva della qualifica di "Bottega Storica".
2. L'Elenco di cui al comma 1 è affisso all'Albo Pretorio del Comune che lo ha approvato e viene pubblicato su iniziativa del Comune stesso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. La Regione definisce il contenuto necessario del modello di targa di Bottega Storica che viene assegnata dal Comune agli esercizi commerciali contenuti nell'Elenco di cui al comma 1. La targa deve essere esposta nei locali dove ha luogo l'attività di vendita al dettaglio delle merci o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
4. L'utilizzo abusivo della qualifica di Bottega Storica da parte di un esercizio commerciale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000,00 a euro 3000,00. Il Comune è competente per l'applicazione della sanzione e ne introita i proventi. Si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

ARTICOLO 18 (Misure a favore delle Botteghe Storiche)

1. Al fine di preservare l'identità delle Botteghe Storiche, è istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo denominato "Fondo per il restauro conservativo delle Botteghe Storiche", che opera mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore delle Botteghe medesime.
2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti la concessione, la riduzione, e la revoca dei contributi e adotta le corrispondenti determinazioni finali. I rapporti tra la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A. per la gestione del fondo e lo svolgimento delle attività amministrative sono regolati da apposita convenzione.
3. Il contributo è concesso nel rispetto del regime "De minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.
4. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi. Essa può inoltre adottare ulteriori misure di carattere amministrativo e/o finanziario destinate alla salvaguardia delle Botteghe Storiche.

TITOLO VI INTERVENTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESSE COMMERCIALI

ARTICOLO 19
(Finalità)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali mediante misure di carattere economico destinate ai soggetti istituzionali che svolgono in modo esclusivo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali.

ARTICOLO 20
(Modalità d'intervento)

1. Le misure di cui all'articolo 19 consistono in:
 - a) contributi diretti ad aumentare la disponibilità dei fondi di garanzia dei Confidi;
 - b) partecipazioni a operazioni di finanza strutturata finalizzate al rafforzamento della capacità operativa dei Confidi.
2. La Giunta regionale, tenuto conto degli indirizzi esistenti in relazione ai processi di capitalizzazione dei Confidi e sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce quali misure attivare tra quelle di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attuazione.
3. Le misure di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi costituiti da piccole e medie imprese appartenenti prevalentemente ai settori del commercio e del turismo che impiegano la maggior parte delle loro risorse a garanzia dei crediti di esercizio o di investimento concessi ad imprese con unità locali operanti in Liguria.
4. La Giunta regionale, valutata la dinamica del mercato delle garanzie sul territorio ligure, stabilisce la quota, in termini di percentuale, delle garanzie in essere che i Confidi sono tenuti a raggiungere per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1. Tale quota deve in ogni caso superare il cinquanta per cento dei capitali impegnati.

TITOLO VII
AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE IMPRESE COMMERCIALI

ARTICOLO 21
(Obiettivi e modalità d'intervento)

1. La Regione sostiene la creazione di piccole imprese commerciali mediante la concessione di agevolazioni dirette a finanziare progetti d'investimento iniziali che siano funzionali all'avvio dell'attività economica.
2. La Giunta Regionale, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca delle agevolazioni.

ARTICOLO 22
(Tipologia del contributo)

1. L'agevolazione di cui all'articolo 21 consiste in un anticipo rimborsabile. La restituzione del prestito deve essere assicurata da idonea garanzia.
2. La Giunta Regionale fissa i limiti dell'investimento complessivo e del corrispondente finanziamento ammissibili a beneficio e determina la misura dell'agevolazione, che può essere diversificata in considerazione dei seguenti elementi:

- a) ambito territoriale nel quale è realizzata la nuova iniziativa imprenditoriale;
 - b) attività svolta;
 - c) condizioni soggettive dell'imprenditore;
 - d) qualifica di Bottega Storica dell'esercizio commerciale.
3. I contributi sono concessi nel rispetto del regime "De minimis" di cui alla vigente normativa comunitaria.

ARTICOLO 23
(Fondo e soggetto gestore)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 21, è istituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione denominato "Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali". La Giunta Regionale definisce le modalità di funzionamento del fondo e di rientro nel bilancio regionale, conformemente all'articolo 72 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2003).
2. La FI.L.S.E. S.p.A. svolge le istruttorie concernenti, la concessione, la riduzione e la revoca delle agevolazioni e adotta le corrispondenti determinazioni finali.
3. I rapporti tra la Regione Liguria e la FI.L.S.E. S.p.A. per lo svolgimento delle attività amministrative e per la gestione del fondo di rotazione sono regolati da apposita convenzione, che definisce anche le modalità ed i termini della rendicontazione annuale.
4. Il fondo può essere implementato con risorse finanziarie comunitarie statali e regionali.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante:
 - a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese";
 - b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del commercio".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio

ARTICOLO 25
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
 - a) la legge regionale 13 gennaio 1992 n. 2 (Interventi per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese commerciali);
 - b) la legge regionale 5 luglio 1994 n. 34 e successive modificazioni e integrazioni (Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva);

- c) gli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 27 marzo 1998 n. 14 (“Interventi per la riqualificazione dei siti produttivi e per la rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane), come modificati dall’articolo 3 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 2;
- d) l’articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 2002 n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi);
- e) la legge regionale 12 marzo 2003 n. 10 (Concessione di contributi regionali per favorire l’installazione di sistemi di tutela in luoghi destinati al commercio, all’artigianato ed al turismo);
- f) l’articolo 122, commi 4, 5, 6, della legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 (Testo Unico in materia di commercio).

ARTICOLO 26
(Disposizioni transitorie)

1. Ai bandi regionali già approvati ed ai relativi procedimenti amministrativi nonché ai procedimenti amministrativi in corso e non conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge che riguardino la concessione di contributi alle attività commerciali si applicano le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 dell’11/11/2005 recante “Criteri per il censimento delle Botteghe Storiche esistenti sul territorio ligure”, adottata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 2 gennaio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi), conserva efficacia anche dopo l’entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà della Giunta Regionale di procedere a modifiche o revisioni.

ARTICOLO 27
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.